



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 30/03/2017

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017**

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

**30 marzo 2017**

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO	P	DRAGO ORLANDO	P
POLUZZI ALESSANDRO	P	GARUTI ERIKA	P
BRUNELLI MONICA	P	ROSSI MARIA	A
PALLINI MARCO	P	STELLATO ANTONIO	P
REATTI GIULIA	P	PARESCHI VALERIA	P
LANZONI ANNALISA	P	POLAZZI MATTIA	P
RAVAIOLI STEFANIA	P	RIZZ RENATO	P
MEDRI DAVIDE	P		
MARCHETTI RICCARDO	P		
STELLATO CRISTINA	A		

### Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	P
DE SANTIS ORONZO	P
MASETTI ANNA MARIA	P
FREGNA ENRICO	P
PASSARINI SILVIA	P

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. GARUTI ERIKA
2. PARESCHI VALERIA
3. RIZZ RENATO

Numero 12 - Seduta del 30/03/2017

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto n. 18 del 15/03/2017 dal Consiglio d'Ambito ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 1.863.918,95, *così ripartiti*

		DOMESTICO	NON DOMESTICO
COSTI FISSI	24%	75%	25%
COSTI VARIABILI	76%	75%	25%

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.4.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle*

*anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito di poter ipotizzare per l'anno 2017 una riduzione delle tariffe TARI e che stante la percentuale consistente del carico tributario sulle utenze domestiche tale riduzione debba riguardare le sole utenze domestiche;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti proposte per l'anno 2017, sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, inserite nel Regolamento TARI possono essere poste a carico delle tariffe Tari ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,*

*anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Direttori dell'Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto degli interventi del Sindaco, degli assessori Passarini e Fregna, e dei consiglieri Polazzi, Rizz, Pareschi, Poluzzi, Marchetti, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Stellato A., Pareschi, Polazzi, Rizz), espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. Di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate:

#### Utenze domestiche

Cat.	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/anno
1	Utenze domestiche composte da una sola persona	0,53	120,92
2	Utenze domestiche composte da due persone	0,62	217,66
3	Utenze domestiche composte da tre persone	0,69	234,59
4	Utenze domestiche composte da quattro persone	0,75	266,03
5	Utenze domestiche composte da cinque persone	0,81	350,68
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone	0,86	411,14

#### Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2738733	0,9855811
2	cinematografi e teatri	1,3489281	0,8667170
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,2697856	1,2134039
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,3965031	1,5477090
5	stabilimenti balneari	0,2861363	1,2926465
6	esposizioni ed autosaloni	0,8992855	1,0450131
7	alberghi con ristorante	0,7357790	3,3306697
8	alberghi senza ristorante	0,4864317	2,1989850
9	case di cura e riposo	0,5640972	2,0305942
10	Ospedali	0,5804479	2,1816507
11	uffici, agenzie, studi professionali	0,8992855	3,0830363
12	banche ed istituti di credito	1,1241068	1,2455963
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	0,6335874	2,8601663
14	edicola, farmacia, tabaccherie	0,8093569	3,6600222
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8992855	1,6863837

16	banchi di mercato beni durevoli	0,8011816	3,6104955
17	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica	0,6662888	3,0013173
18	attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti	0,4619057	2,0999315
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	0,4455551	2,6521542
20	attività industriali con capannone di produzione	0,8992855	1,1093978
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,4905193	2,2064139
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub	3,1474989	11,3094188
23	mense,birrerie amburgherie	3,4295478	10,0489654
24	bar,caffè,pasticceria	3,1474989	8,0332285
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,2426489	5,6138501
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,1731587	5,2993555
27	ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio	3,5971418	14,5509405
28	ipermercati di generi misti	1,2303860	5,5593709
29	banchi mercato generi alimentari	3,1107101	14,0606264
30	discoteche, night club	1,5737495	3,8828924

2. Di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

4. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Stellato A., Pareschi, Polazzi, Rizz), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 12 del 30/03/2017**

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**PEZZOLI CLAUDIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. CRISO MARIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).